

DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 13

ALLEGATO “A”

**PROGETTO ORGANIZZATIVO-FUNZIONALE DEL MODULO GESTIONALE
PROPEDEUTICO ALL’AVVIO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA
DOMICILIARE RIVOLTO ALLE PERSONE ANZIANE NON AUTOSUFFICIENTI A MEZZO
DEL SISTEMA DI ACCREDITAMENTO DEGLI OPERATORI SOCIALI.**

PRINCIPI E CRITERI GENERALI ORGANIZZATIVI E FUNZIONALI DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DOMICILIARE A MEZZO SISTEMA DI “ACCREDITAMENTO”.

Art. 1 - OGGETTO

Il presente dettato di principi e criteri generali, nell’ambito della sfera di autonomia organizzativa e funzionale che viene riconosciuta al governo degli enti locali, mira a definire, le linee fondanti di un moderno modulo gestionale di servizio di assistenza domiciliare rivolto agli anziani non autosufficienti, in coerenza con i nuovi principi legislativi introdotti nel nostro ordinamento e secondo quanto previsto nel progetto.

Art. 2 - QUADRO NORMATIVO

Il riferimento allo strumento gestionale dell’”accreditamento le fonti normative che informano il quadro della presente disciplina sono le seguenti:

- **T.U. 18 agosto 2000 n. 267;**
- **D.L.gvo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59”;**
- **Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali n. 328 del 8 novembre 2000;**
- **Decreto Presidenziale 4 novembre 2002 Regione Siciliana: Linee guida per l’attuazione del piano socio-sanitario della Regione Siciliana;**
- **D.P.C.M. 30 marzo 2001 “Atto di indirizzo e di coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona, ai sensi dell’art. 5 della L. 328/2000”;**

Art. 3 – FINALITA’

1. Con il presente progetto, il Distretto D 13 si propone di cogliere le forti esigenze di ammodernamento degli strumenti gestionali tradizionali dei servizi di assistenza che nascono dalla comunità, dagli utenti, dalle forze istituzionali, politiche e sociali per perseguire obiettivi di più alti livelli di qualità, efficienza negli interventi e servizi che soddisfano i bisogni sociali e dai nuovi principi introdotti nel nostro ordinamento dal legislatore nazionale.
2. Più in particolare, le finalità che il progetto si propone di conseguire sono:
 - a) centralità della figura e del ruolo attivo del cittadino-utente alla luce dei suoi specifici bisogni, nell’ambito del suo progetto assistenziale e della sua capacità di autonome determinazioni nella scelta del fornitore, che potrà anche operare in base alla misura di soddisfazione di tali bisogni percepita in riscontro al servizio fornito;
 - b) garantire un elevato livello qualitativo del servizio offerto al cittadino-.utente;
 - c) garantire e sviluppare la qualità del fornitore e l’efficienza degli interventi attraverso una qualificata concorrenza tra i possibili soggetti erogatori, nel rispetto della parcondicio;
 - d) la valorizzazione e lo sviluppo delle risorse della comunità, orientati alla massima soddisfazione dei bisogni dei cittadini;

- e) l'omogeneità nelle modalità di gestione dei servizi di assistenza domiciliare sul territorio distrettuale;
- f) l'omogeneità delle modalità di controllo e di valutazione;
- g) l'emersione del lavoro nelle prestazioni di cura alla persona.

Art. 4 – ASSEGNI DI SERVIZIO

1. Per assicurare le finalità di cui all'art. 3, il Distretto intende sperimentare il modulo gestionale di "accreditamento" del servizio di assistenza domiciliare rivolto agli anziani non autosufficienti residenti nel Distretto D 13. Il Distretto, autonomamente, svolge dirette attività di amministrazione, di verifica, di vigilanza e controllo, che si concludono con l'erogazione del contributo progettuale personalizzato e finanziario a favore dei singoli cittadini che fruiscono degli interventi assistenziali.
2. Gli interventi autorizzati, validati e sovvenzionati, debbono essere resi da fornitori (società cooperative non-profit), legittimati ed iscritti negli appositi Albi Regionali, secondo i criteri previsti.
3. Nel medesimo atto sono disciplinate la misura dell' <assegno>, gli indirizzi organizzativi e procedurali ed i moduli gestionali di erogazione, nel rispetto del criterio di snellezza e funzionalità amministrativa e di non aggravamento degli adempimenti e degli oneri operativi dell'utenza.

Art. 5 – BENEFICIARI DEGLI ASSEGNI

1. Sono beneficiari degli <assegni di servizio> gli anziani non autosufficienti residenti nel Distretto D13, autorizzati dal Servizio Sociale all'acquisto di interventi presso fornitori legittimati ai sensi dell'art. 6 del presente allegato.
2. I beneficiari degli <assegni>, previa acquisizione di un progetto assistenziale personalizzato e dello schema di contratto predisposto dall'Ufficio di Assistenza Sociale, si devono rivolgere, con propria autonoma scelta, ad uno dei fornitori fra quelli legittimati ed iscritti all'Albo, per concordare e sottoscrivere il contratto concernente la fruizione degli interventi che concretizzano il progetto assistenziale.
3. Con l'atto di organizzazione e di disciplina di dettaglio del nuovo modulo gestionale, allegato "B", si assicurano strumenti negoziali e procedure operative che, pure nel rispetto dell'autonomia di scelta del fornitore da parte dell'utente, consentano di garantire il diritto del fruitore del servizio ad ottenere dal fornitore, come minimo, un livello quali-quantitativo predefinito degli interventi ed un efficiente e comodo servizio per la segnalazione di reclami o di inosservanze e violazioni degli obblighi e degli oneri che i fornitori legittimati si sono impegnati ad adempiere nei confronti dell'utente e, tramite l'iscrizione all'Albo, nei confronti del Distretto.

Art. 6 – LEGITTIMAZIONE DEI SOGGETTI FORNITORI

1. Gli interventi concernenti il servizio di assistenza domiciliare, oggetto del presente progetto, autorizzati e sovvenzionati tramite erogazione degli <assegni di servizio> di cui all'art. 4, debbono essere forniti esclusivamente da soggetti che, a domanda, sono legittimati dal riconoscimento del possesso di requisiti e condizioni predefiniti, a garanzia del livello di qualità potenziale delle prestazioni che gli stessi possono offrire.
2. I soggetti legittimati, tramite procedura di valutazione, sono "accreditati" all'offerta di interventi e prestazioni assistenziali domiciliari e riconosciuti con l'iscrizione in appositi Albi dei fornitori tenuti presso l'Ufficio Servizi Sociali del Distretto.

3. Nell'allegato "B" che disciplina in dettaglio il modulo gestionale, si definiscono procedure per l'erogazione dei servizi e prestazioni, requisiti, standard quali-quantitativi e presupposti di legittimazione, moduli operativi e le cause che consentono di non accogliere la richiesta di "accreditamento".

Art. 7 – COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DEL POSSESSO E DEL MANTENIMENTO DEI REQUISITI DI LEGITTIMAZIONE DEI FORNITORI

1. Un'apposita Commissione nominata dal Coordinatore del Distretto D13, provvederà a vagliare le domande di legittimazione di tutti i soggetti interessati ed a verificare il possesso dei requisiti e degli standard quali-quantitativi richiesti, nonché la permanenza dei medesimi per tutta la durata dell'"accreditamento".

Art. 8 – RAPPORTI FRA FORNITORE E COMUNE

1. Il rapporto fra il Distretto e il soggetto fornitore nasce con la domanda di "accreditamento" e si perfeziona con la validazione e l'iscrizione all'Albo.
2. L'iscrizione all'Albo comporta la conoscenza e l'accettazione di tutte le dirette attività del Distretto, di verifica, controllo e vigilanza sull'attività gestionale del fornitore, per la verifica del mantenimento del possesso dei requisiti, del livello degli interventi e degli impegni formalmente assunti e di amministrazione previste e disciplinate nel progetto del modulo gestionale.
3. Nell'allegato "B" del progetto si definiscono percorsi procedurali, specifici obblighi ed impegni che il fornitore deve adempiere per ottenere e mantenere l'iscrizione all'Albo, nonché le procedure di cancellazione dello stesso, previa comunicazione dell'avvio del procedimento al soggetto interessato.

Art. 9 – CONTROLLO E VIGILANZA

Nell'allegato "B" si definiscono gli aspetti del controllo e della vigilanza, sia a carattere ispettivo, sia quelli soggetti ad una autoregolamentazione tra le parti, basata sul processo di negoziazione tra le parti stesse e che sono correggibili nell'ambito di applicazione della procedura.

Art. 10 – ISCRIZIONE E DURATA DEGLI ALBI FORNITORI LEGITTIMATI

Gli Albi avranno durata triennale, salvo eventuale proroga.

Gli Albi fornitori saranno aperti a tutti i soggetti che, avendone i requisiti, ne facciano richiesta, anche dopo la sua istituzione, per tutta la sua durata. La disciplina di dettaglio per l'iscrizione agli Albi è dettata nell'allegato "B":